



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VII

Protocollo n. 45640 del 1/2/2022

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VII

VISTO il decreto n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti al n. 14 in data 11 gennaio 2021, con il quale, ai sensi del DPCM 179/2019, sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n.832 con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;

VISTO il D.D.G. PQAI n.611634 del 22/11/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7/12/2021 n., reg. n. 1034, con cui è stato conferito *ad interim* alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l'incarico di Direttore dell'Ufficio PQAI VII;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 1° marzo 2021, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021, al n.166, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 0130519 del 18 marzo 2021, registrata presso l'Ufficio Centrale di Bilancio in data 1° aprile 2021 al n. 215 che, in coerenza con le priorità politiche individuate nella Direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato ai titolari delle rispettive Direzioni generali gli obiettivi operativi nonché le risorse finanziarie per la loro realizzazione;

VISTA la direttiva direttoriale PQAI n. 0140736 del 25 marzo 2021, registrata all'Ufficio centrale del bilancio il 1° aprile 2021 al n. 220, con la quale, tra l'altro, i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale sono stati autorizzati, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ad assumere impegni contabili e a emettere gli ordini di pagare senza limiti di importo sui fondi di competenza e sui residui dei relativi capitoli di bilancio;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 310 del 31-12-2021- Suppl. Ordinario n. 49;

VISTO il D.M.E.F. 31 dicembre 2021, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024", pubblicato in GU Serie Generale n. 310 del 31.12.2021 - Suppl. Ordinario n. 50;

VISTI l'art. 129 del Regolamento delle corse al Galoppo ex JCI e la deliberazione del Commissario UNIRE in data 2 febbraio 2011 con la quale sono stati stabiliti, con decorrenza 1 gennaio 2011, gli importi dovuti per le c.d. entrate, rinunce, forfait e iscrizioni supplementari, nelle corse di Gruppo al galoppo piano;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VII

RAVVISATA la necessità di incentivare la maggior partecipazione possibile di cavalli stranieri, indispensabile per raggiungere gli standard di rating imposti dall'European Pattern Committee e, conseguentemente, di ridefinire le procedure di attribuzione ai proprietari dei cavalli dei relativi importi;

RITENUTO di dovere confermare, per l'anno 2022, la procedura già stabilita con decreto direttoriale prot. n. 19216 del 09/03/2017, rimodulata come di seguito specificato;

DECRETA

Art. 1- Per le corse Pattern - Corse di Gruppo -e le listed races al galoppo in piano, i proprietari dei cavalli sono tenuti al pagamento dei seguenti importi:

- a) **Entrata:** 0,5% dell'ammontare complessivo del premio al proprietario del 1° arrivato
- b) **Forfait:** 0,5% dell'ammontare complessivo del premio al proprietario del 1° arrivato
- c) **Conferma partente:** 0,5% dell'ammontare complessivo del premio al proprietario del 1° arrivato;
- d) **Iscrizione supplementare:** 20% dell'importo complessivo del premio al proprietario del cavallo vincitore.

Gli importi previsti per le iscrizioni devono essere indicati nei libretti programma e nell'European Pattern Races Book.

Il totale disponibile per le iscrizioni e le entrate supplementari devono essere riportati sul programma ufficiale della giornata.

I suindicati importi sono aggiunti alla dotazione complessiva dei premi destinati ai proprietari, non sono considerati come somme vinte ai fini delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi e sono tra loro così suddivisi:

- 1° arrivato: 40%
- 2° arrivato: 30%
- 3° arrivato: 20%
- 4° arrivato: 10%.

Art. 2 - Le somme versate a titolo di iscrizione dai proprietari dei cavalli o loro delegati dovranno essere riaccreditate dalle stesse Società di corse direttamente agli aventi diritto. Il predetto obbligo sarà previsto altresì in sede di accordo per l'erogazione della sovvenzione annuale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI VII

Art. 3 - Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° marzo 2022 e sostituiscono le precedenti disposizioni con esse incompatibili.

IL DIRETTORE GENERALE

Oreste Gerini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs. 82/2005 (CAD)